



Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

Ordinanza n° 185 del 06/11/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 5:00 DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI COSIDDETTI “H24” DI BEVANDE E ALIMENTI CONFEZIONATI ALL'INTERNO DELL'AREA DENOMINATA “CENTRO COMMERCIALE NATURALE” DI PONTEDERA. RIFERIMENTO PROPRIA ORDINANZA N. 181 DEL 4/11/2020

SINDACO

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- **il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 novembre 2020** recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020;
- i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Tenuto conto che:

- con nota del 3 novembre 2020 (acquisita in atti) il comando territoriale di Pontedera della Polizia Locale dell'Unione Valdera rappresentava le seguenti criticità in riferimento alla presenza di punti di distributori automatici c.d. "H24" di alimenti e bevande: *“durante l'arco dell'intera giornata e soprattutto nella fascia oraria serale gli esercizi commerciali che effettuano la vendita attraverso distributori automatici rappresentano un'attrattiva di una utenza che tendenzialmente si aggrega senza il rispetto della distanza interpersonale e consuma sul posto alimenti e bevande in violazione della normativa imposta dai d.P.C.M in vigore e dell'ordinanza n. 100 del 30/10/2020 del presidente della regione Toscana”;*
- nella medesima nota si evidenziava che: *“la tipologia di vendita priva di presenza in loco del titolare o altro addetto impedisce un controllo sul rispetto delle altre prescrizioni della normativa nazionale e regionale e nello specifico quelle riguardanti l'ingresso contingentato in base alla capienza dei locali stabilita secondo i protocolli, l'igienizzazione delle mani da parte degli utenti, il rispetto dell'obbligo di indossare la mascherina all'interno dei locali, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, il divieto per gli utenti di sostare all'interno dei locali più del tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti”*

Ravvisata:

- **la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira tutti i provvedimenti emergenziali richiamati a livello nazionale e regionale, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo anche a quei fenomeni che a livello locale risultano concretamente pericolosi per la salute individuale e collettiva;**
- **la necessità di intervenire dunque attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni dei d.P.C.M. e delle ordinanze regionali in vigore, nonché di favorire un efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti-Covid-19;**

Considerato che:

- **con identico oggetto e nel medesimo perimetro della finalità perseguite a salvaguardia della salute pubblica individuale e collettiva è stata emanata ordinanza n. 181 del 4/11/2020 la quale, per mero errore materiale, individuava quale campo di applicazione l'intero territorio comunale di Pontedera anziché l'area definita “Centro Commerciale Naturale di Pontedera” come comunque meglio individuata nell'allegato A a cui si riferiscono invero le gravi criticità relazionate dal comando di Polizia Locale con la nota del 3/11/2020;**
- **risulta opportuno e necessario da un lato revocare l'ordinanza n. 181 del 4/11/2020 e dall'altro disporre la sospensione delle attività di vendita dalle ore 18:00 alle ore 5:00 dei distributori automatici cosiddetti “H24” di bevande e alimenti confezionati all'interno dell'area denominata “centro commerciale naturale” di Pontedera come comunque meglio individuata nell'allegato A**

Visti:

- **l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;**
- **l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n.833;**

Per le motivazioni sopra indicate:

REVOCA

- **con effetto immediato la propria ordinanza n. 181 del 4/11/2020**

ORDINA

- **la sospensione dalle ore 18:00 fino alle ore 5:00 delle attività di vendita dei distributori automatici cosiddetti “h24” di bevande e alimenti confezionati all'interno dell'area definita “Centro Commerciale Naturale di Pontedera” come comunque meglio individuata nell'allegato A alla presente ordinanza formandone parte integrante e sostanziale;**

DISPONE

Ordinanza n.185 del 06/11/2020

- la pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito istituzionale dell'ente
- la trasmissione agli organi di vigilanza per gli adempimenti di competenza

AVVERTE

- Che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà punito dell'art 4 del D.L. n 19 del 25.03.2020 così come richiamato dall'art. 2 comma 1[^] del D.L. 33 del 16.05.2020
- **Le disposizioni contenute nella presente ordinanza restano in vigore dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020** ed in quanto non contrastanti con diverse disposizioni emanate da fonti giuridicamente ed amministrativamente sovraordinate di carattere nazionale e regionale
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni. Detti termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente atto

Sindaco
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.

allegato A
ccn Pontedera

